

**Logo della Repubblica Italiana**  
**Corte dei Conti**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

***Parere n. 218 /2013***

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Dr. Ciro Valentino	
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo	
Consigliere	Dr. Tommaso Viciglione	
Referendario	Dr.ssa Rossella Bocci	
Referendario	Dr.ssa Innocenza Zaffina	Relatore
Referendario	Dr.ssa Rossana De Corato	
Referendario	Dr.ssa Raffaella Miranda	
Referendario	Dr.ssa Carla Serbassi	

**ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 30 maggio 2013**

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

Vista la deliberazione del 17 gennaio 2013, n. 1/2013/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per la Campania ha approvato il "Programma dell'attività di controllo della Sezione regionale di controllo per la Campania per l'anno 2013";

Visto il decreto presidenziale n° 4 del 23 maggio 2013 in ordine alle modalità di attribuzione delle richieste di parere ai magistrati istruttori;

Vista la nota prot. n° 2129 in data 16 aprile 2013, a firma del Sindaco del Comune di Forino (AV), acquisita al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 19 aprile 2013, con la quale viene richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale è stata assegnata la richiesta di parere al relatore, in data 24 aprile 2013;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 13/2013 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, d.ssa Innocenza Zaffina,

## **FATTO**

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Forino (AV) ha sollecitato un parere di questa Sezione regionale di controllo circa le *"modalità di utilizzo delle maggiori entrate (accertate), derivanti dal ruolo ordinario della TARSU (2012) ed eccedenti la spesa (impegnata) del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nello stesso esercizio finanziario (2012)"*.

In particolare, il rappresentante dell'Ente precisa che:

*"nell'esercizio finanziario 2012, relativamente al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, è stata accertata, a consuntivo, una economia di spesa determinata dalla differenza tra:*

*l'importo dell'entrata, contabilmente accertata in bilancio 2012, in base al ruolo TARSU 2012;*

*l'importo della spesa, contabilmente impegnata in bilancio 2012, in base al costo di competenza del servizio RSU 2012, minore rispetto alla previsione;*

*–che, l'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93 dispone che "il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio..."*

*che, nell'anno 2013, entrerà in vigore, salvo modifiche legislative, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES".*

*Premesso ciò, si chiede un parere in merito alle questioni di seguito articolate:*

- a) possibilità di portare in detrazione, dal tributo "TARES", l'importo derivato dalla differenza tra le entrate (contabilmente accertate), relative al ruolo "TARSU" e la spesa (contabilmente impegnata), inerente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;*
- b) in caso di parere favorevole al supposto quesito, si chiedono delucidazioni circa le modalità di detrazione di tale maggiore importo dalla TARES, con particolare riferimento all'esercizio finanziario, nel quale applicare tale detrazione e, cioè: b1) esercizio finanziario successivo a quello in cui sia stata rilevata, dal consuntivo, la predetta economia, a prescindere, quindi, dall'effettivo incasso del ruolo TARSU, ovvero; b2) soltanto a decorrere dall'esercizio finanziario in cui le entrate, relative al ruolo TARSU, (contabilmente accertate), siano state anche "effettivamente riscosse";*
- c) operazione contabile da porre in essere: si chiede di conoscere se sia corretto far confluire la differenza tra l'entrata accertata e la spesa impegnata, relativa al servizio in oggetto, nell'avanzo vincolato e, successivamente, applicare detto avanzo in fase di predisposizione del bilancio di previsione e/o bilanci di previsione degli esercizi successivi, con utilizzo della stessa anche per forme di investimento relativo al servizio di RSU."*

## **DIRITTO**

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

In via preliminare, va accertata l'ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali"*.

A tale riguardo, ritiene la Sezione di non doversi discostare dall'orientamento sinora seguito da tutte le Sezioni regionali di controllo, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pure previsto nello Statuto della Regione Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non può essere ostativa all'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali e alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more della costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se e in quanto formulata, come nel caso in esame, dal Sindaco del Comune, quale organo di vertice dell'amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo n. 267/2000.

### **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

In relazione all'ammissibilità dei quesiti, sotto il profilo oggettivo, occorre vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo. In via preliminare, la sussistenza delle condizioni oggettive di

ammissibilità va scrutinata mediante la verifica dell'attinenza del parere richiesto alla materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge 131/2003) e del carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Secondo l'indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, resa ai sensi dell'art.17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102, la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che *"se è vero, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico"*. Dunque *"la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale"*, in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006).

Inoltre, si rende necessario verificare se il richiesto parere non implichi la valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o "in itinere" e se le questioni poste dall'Ente istante siano oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. La funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non deve, infatti, essere interpretata come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale, poiché ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità (cit. Sezione Autonomie 5/2006, nonché Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 4/2011; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione 22/2011).

La funzione consultiva attribuita alla Sezione deve, pertanto, limitarsi esclusivamente all'interpretazione generale e astratta delle norme e, pur traendo avvio dai quesiti posti dall'Ente locale, non *"può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell'ambito della discrezionalità, nonché nelle specifiche attribuzioni e delle responsabilità, degli Enti interpellanti e dei loro organi"* (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione del 17 gennaio 2013, n. 2/2013; deliberazione del 14 febbraio 2013, n. 22/2013). In altri termini, va esclusa, in questa sede, la prospettazione di indicazioni puntuali sulla specifica vicenda amministrativo-gestionale descritta nella richiesta di parere ovvero su una eventuale modifica di determinazioni già assunte, che rientrano nell'esclusiva responsabilità e discrezionalità dell'Ente.

Entro i limiti sopra prospettati e nella misura in cui è volta a ottenere l'enunciazione di generali principi circa la possibilità di contabilizzare una *"economia di spesa determinata dalla differenza tra l'importo dell'entrata, contabilmente accertata in bilancio 2012, in base al ruolo TARSU 2012" e "l'importo della spesa, contabilmente impegnata in bilancio 2012, in base al costo di competenza del servizio RSU 2012, minore rispetto alla previsione"*, la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Forino (AV) può, dunque, essere dichiarata ammissibile, attenendo, alla disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, all'acquisizione delle entrate, nonché alle modalità di rendicontazione della gestione delle entrate, e può essere esaminata nel

### **Merito**

Va preliminarmente osservato che l'Ente istante ha in passato sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere in ordine *"alle modalità di utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli accertamenti TARSU aventi ad oggetto gli anni 2005/2010"*. A tale richiesta la Sezione ha dato riscontro con la deliberazione n. 274 del 7 giugno 2011, nella quale sono state precisate non solo le modalità di utilizzo delle entrate derivanti dall'attività di accertamento, ma anche la destinazione di una eventuale eccedenza di gettito TARSU. Successivamente, con la deliberazione n. 305 del 14 dicembre 2012, la Sezione è nuovamente tornata sulla questione, in seguito alla richiesta del medesimo Comune che chiedeva di conoscere *"se questo maggiore gettito può essere utilizzato riducendo le aliquote solo di determinate categorie di contribuenti, ad es. per titolari di civili abitazioni, per nuclei familiari composti da una sola persona e per i non residenti."*

I quesiti posti ora dal Comune interpellante differiscono, tuttavia, da quelli cui è stato dato riscontro con le predette deliberazioni, in quanto sono incentrati sulla possibilità di contabilizzare una *"economia di spesa determinata dalla differenza tra l'importo dell'entrata, contabilmente accertata in bilancio 2012, in base al ruolo TARSU 2012" e "l'importo della spesa, contabilmente impegnata in bilancio 2012, in base al costo di competenza del servizio RSU 2012, minore rispetto alla previsione"*.

In proposito, si rileva che il sistema di contabilità finanziaria impone, in virtù del principio di integrità e universalità del bilancio, che entrate e spese siano iscritte in bilancio nel loro

importo "integrale", senza possibilità di compensazione o detrazioni di partite contabili (cfr. art. 151, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). L'articolo 162, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 precisa, inoltre, che *"tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate..."*.

Proprio in virtù del principio di integrità, nell'eventualità in cui vi siano entrate relative a partite compensative delle spese, l'art. 179, comma 2, lettera d) del Tuel prevede la contemporaneità tra accertamento dell'entrata e assunzione del relativo impegno di spesa.

Il divieto di effettuare compensazioni comporta, pertanto, la distinzione tra i procedimenti di acquisizione delle entrate e i procedimenti di erogazione delle spese in tutte le loro fasi, ai sensi degli artt. 178 e 182 del Tuel.

In tale contesto, si inserisce la nozione di "economia di spesa", come evincibile dall'art. 190 del Tuel, secondo cui *"le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione"*.

Alla luce di quanto sopra precisato, non è possibile considerare economia di spesa la differenza tra *"l'importo dell'entrata, contabilmente accertata in bilancio 2012, in base al ruolo TARSU 2012"* e *"l'importo della spesa, contabilmente impegnata in bilancio 2012, in base al costo di competenza del servizio RSU 2012, minore rispetto alla previsione"*.

In tal modo, si contravverrebbe, in modo evidente, al principio di integrità del bilancio. Non si ritiene infatti che la norma di cui all'art. 61 del D.Lgs 507 del 15 novembre 1993, richiamata dall'Ente, possa in qualche modo incidere sulla rappresentazione contabile delle entrate e delle spese e, tanto meno, sulla nozione di "economia di spesa".

Infatti, l'art. 61 del cit. D. Lgs 507/1993, sancendo che *"il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani..."*, implica che i costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani costituiscano il limite globale massimo del gettito complessivo della TARSU. Superato tale limite, l'eventuale eccedenza di gettito, che va verificata in sede di consuntivo per singole annualità di competenza (cit. deliberazione 274/2011), verrebbe acquisita dal Comune in assenza di potere impositivo e potrebbe dare luogo, tra l'altro, a contenzioso tributario.

Anche in considerazione delle conseguenze derivanti dalla verifica di un'eccedenza del gettito TARSU, non può in alcun modo configurarsi una compensazione tra partite contabili, tale da impedire la corretta rappresentazione contabile, da un lato, del gettito tributario e, dall'altro, delle spese impegnate per la gestione del servizio RSU. Se ciò avvenisse, si contravverrebbe, oltre che al richiamato principio di integrità, anche a quello di veridicità del bilancio.

È da rilevare, peraltro, che, come evidenziato da questa Sezione nella richiamata deliberazione 274/2011, soltanto le maggiori entrate riconducibili a un'attività di accertamento supplementare rispetto a quella di competenza - ove non venissero destinate a compensare le minori entrate dell'esercizio di competenza ovvero, trattandosi di entrate di carattere

straordinario, a soddisfare "esigenze straordinarie di bilancio" - potrebbero confluire, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione come fondo vincolato. In particolare, nella deliberazione 174/2011 si è precisato che *"mentre l'eccedenza di gettito derivante dalle comuni attività di accertamento di competenza dovrebbe essere computata in diminuzione del tributo iscritto al ruolo per l'anno successivo, l'eventuale recupero dell'evasione tributaria (laddove non venisse destinato a compensare le minori entrate dell'esercizio di competenza) andrebbe a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio mediante la costituzione di un fondo di riserva diretto a preservare l'Ente da possibili squilibri derivanti da oneri non ricorrenti od imprevedibili ovvero da perdite su crediti. Si aggiunga che, in assenza di dette condizioni oggettive, le risorse stanziare nel fondo dovrebbero confluire, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato. Tanto premesso e considerato, il Collegio è dell'avviso che, in merito al primo quesito posto dal Sindaco del Comune di Forino, le modalità di utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli accertamenti TARSU aventi ad oggetto gli anni 2005/2010 non possano, in via generale, essere correttamente estese anche alla integrazione dei mezzi ordinari di copertura del servizio precedentemente alla verifica degli equilibri generali di bilancio"*.

Dalla predetta deliberazione si evince che soltanto l'eccedenza di gettito TARSU, quale conseguenza della maggiori entrate derivanti dall'attività di accertamento dell'esercizio di competenza, avrebbe potuto essere utilizzata in diminuzione del medesimo tributo iscritto al ruolo per l'anno successivo. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2013 con DL 6/12/2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato successivamente dal DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, è stato disciplinato il nuovo *tributo comunale sui rifiuti e sui servizi* (TARES) che sostituisce "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza".

Sebbene sia stato ribadito il principio in base al quale la TARES deve essere determinata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (art. 14, comma 11, cit. D.L. 201/2011), la nuova imposta si differenzia in modo significativo dalla TARSU, in quanto il nuovo tributo è corrisposto in base a tariffa riferita ad anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in base ai criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" (art. 14, commi 8 e 9, cit. D.L. 201/2011).

Il richiamo al D.P.R. 158/1999 all'interno della disciplina della TARES evidenzia, da un lato, la differenziazione rispetto alla TARSU e, dall'altro, una maggiore sintonia, per quanto attiene agli aspetti tariffari, con la TIA1. In particolare, la commisurazione della tariffa alle quantità e qualità "medie ordinarie" di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è in linea con il criterio "presuntivo" previsto dal D.P.R.

158/1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2 D.P.R. 158/1999).

Inoltre, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, d.l. 201/2011), norma che riproduce alla lettera il comma 4 dell'art. 49, d.lgs. 22/1997 (TIA1) e il comma 4 dell'art. 238, d.lgs. 152/2006 (TIA2).

La TARES si applica in base a due variabili: una tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti prodotti in relazione alla superficie dell'immobile (cd. TARES rifiuti); una maggiorazione della tariffa, pari a 0,30 euro a metro quadro di superficie (aumentabile fino a 0,40 euro, con graduazione in ragione della tipologia di immobile ed alla zona di ubicazione) che va a finanziare i servizi indivisibili del Comune (ad es. illuminazione, sicurezza - cd. TARES servizi). Quanto alla superficie assoggettabile al nuovo tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, essa è pari all'80% della "superficie catastale" determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestando determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Il comma 29 dell'art. 14 d.l. 201/2011, nel prevedere, poi, che *"i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo"*, fa chiaramente riferimento alle metodologie di misurazione adottate da taluni Comuni per la determinazione della tariffa TIA.

Il nuovo tributo si differenzia, quindi, stanti la base imponibile e le modalità di determinazione della tariffa, dalla TARSU. Ciò, oltre a comportare conseguenze sul piano organizzativo e gestionale delle entrate, influirà sul gettito dell'imposta e sull'individuazione dei soggetti passivi, con impatti sulla programmazione e sulla rendicontazione delle entrate tributarie e delle spese relative alla gestione del servizio RSU. È evidente, in conclusione, che la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, implicando una soluzione di continuità rispetto alla gestione del nuovo tributo, impedisce di computare l'eventuale eccedenza di gettito della TARSU in diminuzione del *tributo comunale sui rifiuti e sui servizi* (TARES) iscritto al ruolo per l'anno successivo

#### **PQM**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania rende il parere nei termini suindicati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 30 maggio 2013

IL RELATORE

f.to d.ssa Innocenza Zaffina

IL PRESIDENTE

f.to Pres. Ciro Valentino

Depositata in segreteria in data 30 maggio 2013

Il Direttore del servizio di supporto

f.to Dott. Mauro Grimaldi